

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

CIRCOLARE DI STUDIO

1/2016

Parma, 07 gennaio 2016

OGGETTO: Legge di stabilità 2016 (n. 208/2015)

In data 28.12.15 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n. 208, c.d. "legge di stabilità 2016".

Di seguito si fornisce una sintesi delle principali novità in attesa di chiarimenti previsti per le prossime settimane.

ALIQUOTA IRES

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.16 (anno 2017 per i soggetti solari e FY18 per i soggetti infrannuali), l'aliquota Ires passa al 24%.

La riduzione dell'aliquota Ires comporterà, già sui bilanci del 2015 (FY16 per i soggetti infrannuali), l'adeguamento della fiscalità differita alla nuova percentuale.

MAXI AMMORTAMENTI

A favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi (esclusi fabbricati e costruzioni) nel periodo 15.10.15 - 31.12.16, al solo fine di determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing, il costo di acquisizione è incrementato del 40% (così, ad esempio, un cespite acquistato per euro 60.000 rileva per il calcolo degli ammortamenti per euro 84.000).

COSTI BLACK LIST

A decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.15 (anno 2016 per i soggetti solari e FY17 per i soggetti infrannuali) vengono meno le limitazioni previste per la deducibilità dei costi sostenuti con i fornitori c.d. "black list", che saranno, pertanto, deducibili secondo le regole ordinarie previste per ogni altra tipologia di costo.

Analogamente, scompare l'obbligo di annotazione separata in dichiarazione dei redditi (variazioni +/- nel modello Unico), mentre permane l'obbligo di comunicazione delle operazioni Iva attive e passive effettuate con soggetti residenti in tali Stati (quadro BL della comunicazione polivalente).

Si ricorda che il D.Lgs. n. 147/2015 aveva già modificato per l'esercizio 2015 (FY16 per i soggetti infrannuali) la norma in commento introducendo il concetto di valore normale in sostituzione della indeducibilità integrale, salvo esimenti, dei costi in commento.

CFC

A partire dall'esercizio 2016 (FY17 per i soggetti infrannuali), viene eliminato, ai fini della normativa CFC black list (art. 167, co. 4 del Tuir), il riferimento alle liste di Paesi a fiscalità privilegiata (D.M. 21.11.2001), sostituito da un criterio generalizzato secondo cui rilevano ai fini della normativa CFC black list tutti gli Stati, diversi da quelli dell'UE, che hanno un livello nominale di tassazione inferiore alla metà di quello italiano.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

La norma in commento esclude, quindi, espressamente dalla disciplina CFC black list le società partecipate residenti all'interno dell'UE, per le quali continua ad applicarsi la disciplina CFC white list che prevede la tassazione per trasparenza solo in presenza di passive income superiori al 50% del totale e di un tax rate effettivo inferiore al 50% di quello italiano (art. 167, co. 8-bis del TUIR).

ESTROMISSIONE AGEVOLATA DEGLI IMMOBILI DI IMPRESA

Al fine di ridurre il numero delle c.d. società schermo, è prevista la possibilità per le società di capitali e le società di persone di assegnare gratuitamente ai soci (o, in alternativa, di vendere agli stessi) i beni immobili d'impresa diversi da quelli strumentali per destinazione, applicando un regime fiscale agevolato.

La disciplina fiscale agevolata prevede la tassazione delle plusvalenze realizzate sui beni assegnati o ceduti con un'imposta sostitutiva dell'8% (elevata al 10,5% per le società di comodo).

Inoltre, in caso di assegnazione gratuita, il valore normale del bene immobile (che è la base del calcolo della plusvalenza) può essere sostituito dal valore catastale.

Per le cessioni ai soci, ai fini del calcolo della plusvalenza rileva il maggior valore tra *corrispettivo pattuito* e *valore normale*, quest'ultimo eventualmente sostituito dal *valore catastale*.

Per quanto riguarda i tributi indiretti, è prevista la riduzione alla metà dell'imposta di registro proporzionale e l'applicazione fissa delle ipo-catastali. L'iva, ove dovuta, è invece calcolata applicando le regole ordinarie (aliquota piena e base imponibile piena).

Le agevolazioni si applicano anche nel caso di trasformazione della società in società semplice.

Le riserve in sospensione d'imposta eventualmente annullate per effetto dell'assegnazione ai soci sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva pari al 13%.

Limitatamente alle società di capitali è prevista, in capo al socio assegnatario, l'attribuzione di utili in natura sulla parte eccedente la somma assoggettata ad imposta sostitutiva da parte della società.

Il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta va effettuato nella misura del 60% entro il 30.11.16 e il rimanente 40% entro il 16.06.17.

NOTE DI VARIAZIONE IVA CON DEBITORE IN DEFAULT

Viene riscritto l'art. 26 del Dpr n. 633/1972 sulle variazioni Iva in diminuzione che disciplina ora in maniera puntuale il recupero dell'Iva in presenza di *procedure concorsuali* e di *procedure esecutive individuali*.

In particolare, per le *procedure concorsuali* attivate successivamente al 31.12.16 il recupero dell'Iva è ammesso a decorrere:

- dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento;
- dalla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- dalla data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;
- dalla data del decreto di omologa per gli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis della L.F.;
- dalla data di pubblicazione nel Registro delle Imprese per i piani attestati ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lett. d) della L.F..

Per le *procedure concorsuali* attivate prima del 31.12.16 continuano ad applicarsi i chiarimenti del Ministero (C.M. n. 77/2000) che consentivano il recupero dell'Iva solo *al termine* della procedura stessa.

Per le *procedure esecutive individuali*, il recupero dell'Iva è ammesso:

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

- nell'ipotesi di pignoramento presso terzi quando dal verbale risulta che non vi sono beni da pignorare;

- nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili quando dal verbale risultino, alternativamente, la mancanza di beni da pignorare, ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;

- nell'ipotesi in cui l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta per tre volte.

Le disposizioni relative alle *procedure esecutive individuali* hanno carattere interpretativo e si applicano anche alle operazioni effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della norma.

IVA AL 4% SUI GIORNALI DIGITALI

L'applicazione dell'aliquota del 4%, già riconosciuta agli e-book, è estesa ai giornali e periodici in versione digitale.

NUOVI TERMINI PER L'ACCERTAMENTO

Per i redditi prodotti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.16 (anno 2016 per i soggetti solari o FY17 per i soggetti infrannuali) è abrogato il raddoppio dei termini in presenza di reato, ma gli ordinari tempi di decadenza dell'accertamento si allungano.

In particolare, i poteri di accertamento dovranno essere esercitati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo (in luogo del quarto anno) ovvero entro il 31 dicembre del settimo anno successivo, in caso di dichiarazione omessa o nulla (in luogo del quinto anno).

NUOVO REGIME SANZIONATORIO

La legge di Stabilità ha anticipato al 1° gennaio 2016 l'entrata in vigore del Titolo II del Dlgs n. 158/2015, ossia il corpus delle disposizioni volte a riformare il sistema sanzionatorio amministrativo tributario le quali, secondo la decorrenza originaria (prevista dal Dlgs n. 158/2015), avrebbero dovuto trovare applicazione solo a partire dal 2017.

Dal 2016, pertanto, saranno pienamente operative le nuove sanzioni previste per l'omessa e infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso o tardivo versamento dei tributi. Queste modifiche, comunque, potranno applicarsi non solo per le violazioni commesse dalla data di entrata in vigore delle norme, ma anche per quelle commesse in precedenza per il principio del "favor rei"¹. Tale estensione, inoltre, troverà applicazione anche per il ravvedimento operoso.

Omessa dichiarazione (Irpef/Ires, Irap e Iva)

La novità più importante è la possibilità di ridurre la sanzione ordinaria tramite la presentazione del modello dichiarativo entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva. La dichiarazione, infatti, si considera omessa se non è trasmessa entro 90 giorni dalla scadenza del termine. In caso di omissione, la sanzione (rimasta invariata) va dal 120% al 240% dell'imposta dovuta con un minimo di 250 euro. Il nuovo art. 1 del Dlgs n. 471/1997 ha introdotto una mitigazione (la sanzione andrà dal 60% al 120%) della sanzione applicabile nell'ipotesi in cui il contribuente che si è dimenticato di trasmettere il

¹ Secondo l'art. 3, co. 3 del Dlgs 472/1997 "se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo". Sul punto la Circ. 180/1998 aveva sottolineato che nel caso in cui la sanzione non sia ancora stata irrogata ovvero sia stata applicata con provvedimento non ancora definitivo, opera il principio del favor rei e si deve riconoscere la misura sanzionatoria più lieve. In altri termini, i contribuenti potranno usufruire degli abbattimenti anche in presenza di PVC, avvisi di accertamento, avvisi di irrogazione di sanzioni non ancora definitivi per i quali si è scelta la strada dell'impugnazione o dell'accertamento con adesione.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista

LETIZIA BELLÌ
Dottore Commercialista

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

modello lo faccia dal 91° giorno fino al termine di presentazione della dichiarazione successiva.

Infedele dichiarazione

Le sanzioni ordinarie per le violazioni configurabili come infedele dichiarazione sono ridotte e vanno da un minimo del 90% ad un massimo del 180% (percentuali che si incrementano rispettivamente al 135% e al 270% nel caso di condotte fraudolente). E', inoltre, introdotta una notevole riduzione per le condotte meno gravi.

Pagamenti con ritardi contenuti

La sanzione base del 30% è ridotta al 15% per "lievi tardività", ovvero entro 90 giorni dalla scadenza. Oltre tale termine continuerà ad applicarsi la sanzione del 30%. Questa riduzione incide anche sui ravvedimenti "sprint" eseguiti entro i 15 giorni. In questo caso, infatti, la misura della sanzione deve essere calcolata considerando un quindicesimo della sanzione base (15%) per ogni giorno di ritardo.

LEASING AGEVOLATO PRIMA CASA

E' prevista la possibilità di agevolare l'acquisto della "prima casa" mediante un contratto di leasing.

Il ricorso a tale modalità d'acquisto consente di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% di cui alle nuove lett. i-sexies.1) e i-sexies.2) del comma 1 dell'art. 15, TUIR.

BONUS DISPOSITIVI RISPARMIO CONSUMO ENERGETICO

E' estesa la detrazione IRPEF/IRES del 65% alle spese sostenute per l'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento/produzione di acqua calda/di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.

RIALLINEAMENTO VALORI CONTABILI E AGGREGAZIONI AZIENDALI

In materia di riallineamento di valori emersi a seguito di operazioni straordinarie disciplinate dagli artt. 172, 173 e 176, TUIR (fusione, scissione, conferimento d'azienda), è previsto l'aumento da 1/10 a 1/5 della misura ammessa in deduzione del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa.

Tale disposizione è applicabile alle operazioni di aggregazione aziendale poste in essere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.15.

Si ricorda che l'allineamento è permesso a seguito del pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 16%.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

La Legge di stabilità in esame ripropone la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà o usufrutto.

Sia i terreni che le partecipazioni, per beneficiare della rivalutazione, devono essere detenuti alla data dell'01.01.16, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici, associazioni professionali e enti non commerciali.

Inoltre, è necessario procedere, entro il 30.06.16:

- alla redazione nonché all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Al riguardo si ricorda che l'aliquota dell'imposta sostitutiva è stata unificata all'8% per le partecipazioni qualificate, le partecipazioni non qualificate e per i terreni (non risulta più in vigore l'aliquota ridotta del 4% per le partecipazioni non qualificate).

RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA E PARTECIPAZIONI

La Legge di stabilità in esame ripropone la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni per le società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione in questione deve essere effettuata nel bilancio 2015 (FY16 per i soggetti infrannuali) e deve altresì riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.14 (FY15 per i soggetti infrannuali) appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il saldo attivo di rivalutazione deve essere imputato al capitale o in un'apposita riserva in sospensione d'imposta.

E' concesso l'affrancamento, anche parziale, di tale riserva mediante pagamento di un'imposta sostitutiva ai fini IRES e IRAP del 10%.

Ai fini fiscali, il maggior valore dei beni è riconosciuto a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione tramite il versamento di un'imposta sostitutiva del:

- 16% per i beni ammortizzabili;
- 12% per i beni non ammortizzabili.

Limitatamente agli immobili, il maggior valore è riconosciuto fiscalmente dal periodo d'imposta in corso al 01.12.17 (FY18 per i soggetti infrannuali).

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno versate in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.

IMU

IMMOBILI IN COMODATO A PARENTI

La base imponibile IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari, escluse quelle "di lusso" (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale a condizione che:

- il contratto sia registrato;
- il comodante:
 - possieda un solo immobile in Italia, oltre all'abitazione principale non di lusso sita nel Comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato;
 - risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

ESENZIONE TERRENI AGRICOLI

È riconosciuta l'esenzione IMU per i terreni agricoli:

- ricadenti in aree montane e di collina in base ai criteri individuati dalla CM 14.6.93, n. 9;
- posseduti e condotti da coltivatori diretti/IAP iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'Allegato A della Legge n. 448/2001;
- ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

RIDUZIONE IMU IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO

In sede di approvazione, inserendo il nuovo comma 6-bis all'art. 13, DL n. 201/2011, è disposto che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98, l'ammontare dell'IMU dovuta, così come risultante dall'applicazione dell'aliquota fissata dal Comune, è ridotto del 25% (va versato il 75%).

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

TASI

ESENZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

L'esenzione TASI è estesa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, escluse quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9). Conseguentemente sono modificati anche:

- il comma 639, che ora individua nel possessore e nell'utilizzatore i soggetti passivi TASI con esclusione delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dall'uno o dall'altro nonché dal relativo nucleo familiare;
- il comma 681, il quale ora dispone che, nei casi in cui l'immobile costituisca abitazione principale per il detentore, la TASI è dovuta soltanto dal proprietario, nella percentuale fissata dal Comune ovvero nella misura del 90% se il regolamento/delibera comunale non disciplina tale aspetto.

FABBRICATI "BENI MERCE"

Per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, c.d. "beni merce", l'aliquota TASI è ridotta allo 0,1% fintanto che permanga tale destinazione e gli stessi non siano locati.

I Comuni possono aumentare detta aliquota fino allo 0,25% ovvero diminuirla fino ad azzerarla.

INVIO DELIBERE E REGOLAMENTI DA PARTE DEI COMUNI

È confermato che il termine ultimo entro il quale i Comuni sono tenuti ad inviare telematicamente al Portale del Federalismo fiscale le delibere ed i regolamenti TASI, affinché l'efficacia degli stessi decorra dalla data di pubblicazione, è fissato al 14.10 (anziché al 21.10).

RIDUZIONE TASI IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO

Per gli immobili locati a canone concordato l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ridotta al 75 per cento".

NUOVO REQUISITO "PRIMA CASA"

Il soggetto già proprietario della "prima casa" può acquistare la "nuova prima casa" applicando le relative agevolazioni anche se risulta ancora proprietario del primo immobile a condizione che lo stesso sia venduto entro un anno dal nuovo acquisto.

Se entro detto termine annuale la "vecchia prima casa" non viene venduta, vengono meno le condizioni che consentono l'applicazione delle agevolazioni.

CREDITO D'IMPOSTA GASOLIO AUTOTRASPORTATORI

Il credito d'imposta relativo al gasolio a favore degli autotrasportatori di cui all'Elenco 2, allegato alla Finanziaria 2014, a decorrere dal 2016 non è riconosciuto per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.

DEDUZIONI FORFETARIE AUTOTRASPORTATORI

Le deduzioni forfetarie ex art. 66, comma 5, TUIR riguardanti le spese non documentate degli autotrasportatori di merci per conto terzi, a decorrere dal 2016, spettano:

- in un'unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa;
- nella misura del 35% del predetto importo per i trasporti effettuati all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa.

CREDITO D'IMPOSTA SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA

E' riconosciuto un credito d'imposta a favore delle persone fisiche (privati) che sostengono spese per:

- l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale / allarme;

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

- contratti con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività criminali.
- È demandata ad un apposito DM la definizione delle modalità attuative dell'agevolazione in esame.

REGIME FORFETTARIO

Sono state introdotte alcune modifiche al regime forfettario introdotto dalla Legge n. 190/2014 per le persone fisiche che esercitano attività di impresa e di lavoro autonomo.

I contribuenti che non superano soglie di ricavi o compensi incassati stabilite in modo differenziato per le singole categorie economiche possono adottare il c.d. "regime forfettario". La caratteristica più rilevante di questo regime è una determinazione forfettaria del reddito in base a specifici coefficienti di redditività, anch'essi differenziati per categorie. Il prelievo fiscale avviene attraverso un'imposta sostitutiva di Irpef e Irap, la cui aliquota era fissata per il 2015 al 15%. Inoltre, i forfettari che hanno adottato il regime nel 2015 iniziando una nuova attività hanno potuto fruire di una ulteriore agevolazione consistente nell'abbattimento del reddito di un terzo (questo regime era previsto per tre anni a partire dal 2015).

Novità:

- l'abbattimento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva al 5% potrà essere applicata per 5 anni dai contribuenti che iniziano una nuova attività dal 2016, mentre per chi l'ha iniziata nel 2015, potrà essere applicata per 4 anni.

Resta ferma la determinazione forfettaria del reddito tramite le percentuali di redditività che non sono mutate tra il 2015 e il 2016;

- altra novità è l'innalzamento della soglia di ricavi e compensi incassati al fine di rispettare il requisito di applicazione del regime agevolato: vi è un incremento di 10 mila euro per tutte le categorie, fatta eccezione per i professionisti, per i quali l'incremento è di 15 mila euro;

- terza novità è rappresentata dall'abrogazione dell'obbligo di confrontare il reddito di lavoro dipendente con il reddito da lavoro autonomo per attestare che il secondo dei due supera il primo. Questa regola viene abrogata e sostituita con la più semplice regola che impone di non superare un reddito da lavoro dipendente di 30 mila euro per il forfettario;

- è stata inoltre abrogata la regola secondo cui si potevano calcolare i contributi previdenziali per Inps sul reddito effettivo e non sul minimale: ora vi è la possibilità di applicare una riduzione del 35% che compete a tutti i titolari di reddito d'impresa, esclusi i professionisti.

I contribuenti c.d. "minimi", che hanno scelto il regime di vantaggio di cui all'art. 27 del D.L. n. 98/2011, continueranno comunque ad applicare questo regime fino a naturale scadenza (5 anni o fino al compimento del 35° anno di età).

Il reddito forfettario costituisce base imponibile ai fini previdenziali e su tale reddito va applicata la contribuzione ridotta del 35%.

IRPEF

DETRAZIONE IVA ACQUISTO UNITÀ IMMOBILIARI RESIDENZIALI

E' stata introdotta un'agevolazione consistente nella possibilità di detrarre dall'IRPEF lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, il 50% dell'IVA relativa all'acquisto di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A/B, cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione:

- spetta per gli acquisti effettuati entro il 31.12.16;
- va ripartita in 10 quote annuali.

DETRAZIONI RECUPERO EDILIZIO E RISPARMIO ENERGETICO

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

È disposta la proroga alle condizioni previste per il 2015, sia della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, TUIR che per quelli di riqualificazione energetica di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 269/2006.

In particolare, per le spese sostenute fino al 31.12.16 (anziché fino al 31.12.15) la detrazione:

- per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è riconosciuta nella misura del 50%, su un importo massimo di spesa pari a euro 96.000;
- per gli interventi di risparmio e riqualificazione energetica, inclusi i nuovi interventi introdotti dal 2015 (schermature solari e impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili), è riconosciuta nella misura del 65%.

BONUS "MOBILI ED ELETTRODOMESTICI"

È confermata la proroga della detrazione IRPEF del 50% su una spesa massima di euro 10.000, riconosciuta ai soggetti che sostengono spese per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio per il quale si fruisce della detrazione

La detrazione è riconosciuta per le spese sostenute fino al 31.12.16 (anziché fino al 31.12.15).

BONUS "MOBILI GIOVANI COPPIE"

In sede di approvazione è stata introdotta una nuova detrazione IRPEF:

- riservata alle giovani coppie (coniugi ovvero conviventi more uxorio):
 - che costituiscono nucleo familiare da almeno 3 anni;
 - in cui almeno uno dei 2 non abbia superato i 35 anni di età;
 - acquirenti di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (la norma non precisa i termini temporali relativi all'acquisto);
- pari al 50%, su una spesa massima di euro 16.000, per l'acquisto di mobili destinati all'arredo dell'abitazione.

Detta spesa deve essere sostenuta dall'1.1 al 31.12.16 e la detrazione va ripartita in 10 quote annuali.

Tale detrazione non è cumulabile né con la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio né con il bonus "mobili ed elettrodomestici".

CESSIONE DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PER SOGGETTI INCAPIENTI

Con riferimento alle spese sostenute nel periodo d'imposta 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, vi è la possibilità, per:

- i titolari di reddito di pensione non superiore a euro 7.500, di redditi di terreni non superiori a euro 185,92 e dell'abitazione principale con le relative pertinenze (art. 11, comma 2, TUIR);
 - i titolari di lavoro dipendente e assimilati con reddito complessivo non superiore a euro 8.000 ovvero a euro 4.800 (art. 13, comma 1, lett. a) e comma 5, lett. a), TUIR);
- di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato l'intervento agevolabile.

IRAP

ESENZIONE IRAP MEDICI OSPEDALIERI

La legge di stabilità (con l'introduzione di un nuovo comma 1-bis all'articolo 2 del Dlgs n. 446/1997) fissa il principio – già da tempo affermato dall'Agenzia con la Circolare n.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

28/2010 – secondo cui non costituisce autonoma organizzazione la presenza di elementi non eccedenti “lo standard e i parametri previsti dalla convenzione” con il servizio sanitario nazionale.

Ferma restando l’irrelevanza a questi fini dell’ammontare di reddito realizzato e delle spese direttamente connesse alla professione (Cass. n. 16406/2015 e n. 24670/2015), i medici convenzionati con strutture ospedaliere per l’attività intramoenia non rientrano nell’ambito dell’imposta regionale se da tale attività traggono oltre il 75% del proprio reddito complessivo (diversamente, spetta al contribuente provare di non disporre dell’autonoma organizzazione).

ESENZIONE IRAP AZIENDE CON REDDITO AGRARIO

La legge di Stabilità sopprime l’imposta regionale per le imprese agricole (indicate nell’art. 32 del Tuir). L’ambito soggettivo dell’esonero è ampio e riguarda tutti i soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica, che svolgono le attività agricole rientranti potenzialmente nel reddito agrario (esemplificando dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 non pagheranno più l’Irap quei soggetti e quelle attività per i quali l’imposta era dovuta con l’aliquota ridotta del 1,9%).

ULTERIORE DEDUZIONE

È aumentata da euro 2.500 a euro 5.000 l’ulteriore deduzione prevista ai fini IRAP dall’art. 11, comma 4-bis, lett. d-bis), D.Lgs. n. 446/97 a favore delle snc / sas / ditte individuali / lavoratori autonomi, che pertanto risulta così individuata.

Base imponibile IRAP Ulteriore deduzione spettante

Fino a euro 180.759,91 euro 5.000

Da euro 180.759,92 a euro 180.839,91 euro 3.750

Da euro 180.839,92 a euro 180.919,91 euro 2.500

Da euro 180.919,92 a euro 180.999,91 euro 1.250

La nuova misura in esame è applicabile dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.15, nella generalità dei casi, quindi dal 2016.

MANCATA INSTALLAZIONE DEI POS

Già dal 30 giugno 2014 le imprese e i professionisti sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito.

Per l’inosservanza di questo obbligo non era prevista però alcuna sanzione. Ora la legge di Stabilità ha previsto che un decreto del Ministro dello sviluppo economico introduca una sanzione amministrativa pecuniaria. Ma l’obbligo non si applica nei casi di impossibilità tecnica.

Inoltre, dal 01.01.16, le imprese e i professionisti sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di credito.

Al fine di favorire il ricorso dei consumatori a mezzi tracciabili di pagamento, un’ulteriore misura consiste, in particolare per i pagamenti elettronici di importo contenuto (inferiori a 5 euro) nell’abbattimento delle commissioni bancarie ovvero nella riduzione delle stesse in ossequio ai principi imposti a livello di UE (l’adeguamento avverrà entro il 1° febbraio 2016 con un Decreto che sarà emanato dal ministero dell’Economia).

LIMITI AL DENARO CONTANTE

Allo scopo di contemperare la necessità di controllo della spesa, con quello di favorire l’aumento dei consumi è previsto, dal 01.01.16, l’innalzamento a 3 mila euro della soglia per l’utilizzo del contante. In particolare, è previsto:

- il divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancario o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, a qualsiasi titolo e tra soggetti diversi, quando il valore oggetto del trasferimento è complessivamente pari o superiore a 3 mila euro (in precedenza mille euro). Questo divieto non opera quando il

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

trasferimento avviene con l'intervento di banche, Poste Italiane, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento;

- l'incremento da 2,5 mila a 3 mila euro il limite per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta nello svolgimento dell'attività di cambiavalute;
- il mantenimento della soglia di mille euro per la rimessa di denaro (money transfer) e per l'emissione di assegni bancari e postali senza indicazione del beneficiario (ovvero con girata libera) e senza la clausola di non trasferibilità.

PAGAMENTI COMPENSABILI CON I CREDITI VERSO LA PA

Anche per quest'anno è confermata la possibilità per imprenditori e professionisti di compensare i propri crediti commerciali non ancora prescritti, certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti della Pubblica amministrazione (Stato, Regioni, Provincie, Comuni, scuole, Comunità montane,...) in virtù di contratti di somministrazione, appalti, prestazioni professionali e forniture, con le cartelle esattoriali.

Per rendere operative le disposizioni sarà necessario un decreto delle Finanze da emanare entro 90 giorni.

Per l'utilizzo in compensazione, i crediti devono essere oggetto di apposita certificazione da parte dell'ente debitore e il creditore deve presentare un'istanza mediante la piattaforma elettronica gestita dal ministero dell'Economia e delle Finanze.

I crediti commerciali certificati possono essere utilizzati per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute in base a cartelle di pagamento e atti esecutivi in relazioni a tributi erariali, tributi regionali e locali, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

I TRIBUTI SOSPESI I VERSAMENTI RIPRENDONO SENZA SANZIONI

Niente sanzioni, interessi e oneri accessori, con possibilità di rateazione per i soggetti che riprendono i versamenti sospesi a causa di eventi eccezionali e imprevedibili. L'art. 1, co. 429 della legge di Stabilità 2016 regola così la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti, in presenza di eventi calamitosi e individuati di volta in volta da apposito Dm del MEF.

In base all'art. 9 della L. 212/2000 può essere sospeso o differito "il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili".

Per effetto delle modifiche della manovra che introduce due nuovi commi proprio nell'art. 9 nello Statuto del contribuente, dal 1° gennaio 2016 non solo viene disposta esplicitamente la non applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, relativamente al periodo di sospensione del pagamento dei tributi e con riferimento al momento della ripresa dei versamenti, ma addirittura viene concessa una dilazione del pagamento. E' prevista, infatti, una rateazione degli importi dovuti fino ad un massimo di 18 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione. Inoltre, i contribuenti residenti o con sede legale od operativa all'interno dei territori colpiti da eventi calamitosi potranno chiedere la dilazione, sempre fino ad un massimo di 18 rate mensili di pari importo anche per i tributi non sospesi né differiti e che scadono nei sei mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento si rendesse necessario.